


**Comune di Piano di Sorrento**  
PROVINCIA DI NAPOLI

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE ó ART. 50 LEGGE 27/12/1997, N. 449.***



APPROVATO CON D.C. N. 32 DEL 15 DICEMBRE 1998

## INDICE

ART. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
ART. 2	ambito di applicazione	pag. 3
ART. 3	ufficio comunale competente	pag. 5
ART. 4	iniziativa diretta dell'ufficio comunale	pag. 6
ART. 5	iniziativa del contribuente	pag. 7
ART. 6	contraddittorio con il contribuente	pag. 8
ART. 7	atto di adesione	pag. 9
ART. 8	versamento dell'importo definito	pag. 10
ART. 9	pagamento rateale	pag. 10
ART. 10	effetti della definizione	pag. 11
ART. 11	riduzione delle sanzioni	pag. 11

### Documentazione legislativa

Legge 27/12/1997, n. 449 - art. 50

Risoluzione 8 aprile 1998, n 25/e del Ministero delle Finanze -  
Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale fiscalità locale  
"Accertamento con adesione - Potere regolamentare dei Comuni e  
Province - Art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art.  
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Collegamenti"

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 "Disposizioni in materia di  
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità all'art.50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per accertamento con adesione si intende un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
3. il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

## **ART. 2**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione delle entrate tributarie ed extra-tributarie conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quale l'obbligazione tributarie è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di

soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

5. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento è applicabile:

a) Per le entrate tributarie di competenza del Comune, ed in particolare:

- Per l'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
- Per l'imposta Comunale sulla Pubblicità, di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- Per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- Per l'Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni;
- Per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- Per il Canone di Depurazione e Fognatura.

b) per le altre entrate non tributarie del Comune, ed in particolare:

- Per il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

6. L'accertamento con adesione può essere applicato:

- Qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od extra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente.
- Per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e suo pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all' art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 197, n. 472, e successive modificazioni.

7. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. A) del precedente comma, è accertata dall'ufficio

comunale competente ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta:

- Per le entrate tributarie, dall'ufficio tributi, eventualmente d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscosso il tributo,
- Per le entrate extra-tributarie, dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3;

In tale relazione, da allegare all'atto di adesione, è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

8. Per le fattispecie indicate alla lett. B) del precedente punto 6, l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 5 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 11.
9. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dell'art. 11.
10. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli art 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

### **ART. 3**

#### **UFFICIO COMUNALE COMPETENTE**

1. L'esercizio delle competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione è attribuito:
  - a) Per le entrate, all'ufficio tributi;

- b) Per le entrate extra-tributarie, all'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscossa l'entrata.
2. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a) A cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
  - b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **ART. 4**

##### **INIZIATIVA DIRETTA DELL'UFFICIO COMUNALE**

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione di un contraddittorio, invia al contribuente un invito a comparire a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, contenente:
  - a) L'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria od extra-tributaria;
  - b) Il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio per definire l'accertamento con adesione;
  - c) Un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.
2. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
3. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
4. Al fine di potenziare e programmare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, la Giunta può anche individuare annualmente o con programmi pluriennali le categorie di fattispecie da sottoporre, a cura degli uffici competenti, a controlli e quindi, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 2, ad applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio comunale. A tal fine e per la realizzazione del

programma la Giunta individua anche le risorse da destinare a tale programma.

5. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

#### **ART. 5**

#### **INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:

- a) In caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invito dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto,
- b) In presenza di atti impositivi notificati - o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale (ossia il contribuente non deve aver ancora impugnato l'atto innanzi alla Commissione Tributaria). In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telepaticamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la

successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico o telematico, dello stesso contribuente, nonché gli elementi per individuare la fattispecie in questione. L'iniziativa del contribuente preclusa qualora il comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

## **ART. 6**

### **CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE**

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore, ed il responsabile dell'ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 3.
2. In via preliminare il responsabile dell'ufficio comunale procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per la fattispecie di cui alla lettera a) del punto 5 dell'articolo 2, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista al punto 7 dello stesso articolo.



4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

#### **ART. 7**

##### **ATTO DI ADESIONE**

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile dell'ufficio comunale, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
  - a. L'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 2, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, quello proposto dal comune in base alla relazione di cui all'art. 2 ove acquisita, e quello definito in contraddittorio;
  - b. La liquidazione del tributo o dell'entrata extra-tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
  - c. I termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

3. Per le fattispecie di cui alla lettera a) del punto 5 del precedente art. 2, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui allo stesso articolo.

#### **ART. 8**

##### **VERSAMENTO DELL' IMPORTO DEFINITO**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.
2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui al comma precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

#### **ART. 9**

##### **PAGAMENTO RATEALE**

1. L'ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 3 può consentire il pagamento dell'importo definito in n. 4 rate trimestrali di eguale importo da versare entro la fine di ciascun trimestre solare successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni indicate nel terzo comma.
2. L'importo della prima rata dev'essere versato entro il termine indicato nel primo comma del precedente art. 8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del

debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può, in ogni momento, estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.

3. il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta è la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico-sociale determinata dalla titolarità di un reddito imponibile IRPEF inferiore a L.24.000.000 (€12.395,00). La sussistenza della condizione di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione della documentazione idonea ovvero, in mancanza, di apposita autocertificazione.

#### **ART. 10**

##### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è oggetto di impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.

È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 7, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo definito.

#### **ART. 11**

##### **RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto, dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo.

Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alla lett. B) del punto 6 dell'art. 2, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,

in caso di avvio del procedimento di cui al procedimento di cui al presente regolamento su istanza del medesimo contribuente, possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure di cui all'art. 13, di seguito indicate:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
- b) ad un sesto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione dalla dichiarazione.